

## **Licenziamento per ragioni economiche, insindacabili i criteri di gestione dell'impresa**

**In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11465 del 9 luglio 2012 ha precisato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per ragioni di riassetto organizzativo, al fine di una più economica gestione dell'azienda, è una scelta che rientra nella valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.**

**Al giudice, ad avviso del Supremo Collegio, spetta il mero controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato.**